

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

CIV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUMAGALLI

INDICE	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	837
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Proroga fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (2779) .	837
PRESIDENTE . . . . .	837, 838
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	837, 838
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	838
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
RESTA ed altri: Norme per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici. (2069) . . . . .	838
PRESIDENTE . . . . .	838, 847
COLITTO, <i>Relatore</i> . . . . .	838
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	847
VIGO . . . . .	847
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	847

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Breganze e Mussini.

**Discussione del disegno di legge: Proroga fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. (2779).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

Comunico che la IV Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLITTO, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, per illustrarvi la portata del disegno di legge in esame non ho che da riportarmi alla breve, ma perspicua relazione, che lo precede.

Con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, furono determinati i diritti che gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sarebbero stati autorizzati a percepire. L'importo di tali diritti — dispone l'articolo 3 — costituisce provento di cancelleria. E l'articolo 8 soggiunge: « Presso i tribunali e le preture sui proventi riscossi nel bimestre si prelevano le somme indicate nell'articolo 9

**La seduta comincia alle 9,30.**

BUCCIARELLI DUCCI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

del regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 », si prelevano, cioè, le somme occorrenti per il pagamento delle ingenti spese di ufficio e per il pagamento della copiatura degli atti a mezzo di amanuensi.

Con l'articolo 19, l'efficacia del decreto legislativo predetto fu limitata al 30 giugno 1950. Si sperava in un ribasso dei prezzi, che consentisse una corrispondente riduzione delle spese, e, di conseguenza, dei proventi, fissati in misura minore con la legge 27 giugno 1942, n. 841. Ma quel ribasso non vi fu. Ed allora, con legge 15 marzo 1951, n. 250, il decreto del 1948 fu richiamato in vigore per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1952.

Siamo, ora, vicini al termine della efficacia della norma. Ma la situazione non è affatto nel tempo migliorata.

Di qui la necessità che il decreto legislativo 9 aprile 1948 sia mantenuto in vigore almeno fino al 31 dicembre 1952. Solo così potrà essere assicurato il regolare funzionamento delle preture e dei tribunali.

A ciò tende il disegno di legge in esame, che consta di un solo articolo, del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 486, richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia fino al 31 dicembre 1952 ».

Sono d'avviso, pertanto, che esso debba essere dalla Commissione senz'altro approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

**TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il relatore ha esaurientemente illustrato le ragioni che hanno suggerito la presentazione di questo disegno di legge. Ritengo, però, opportuno che sia apportato all'articolo unico un emendamento e, conseguentemente, altro emendamento al titolo del disegno di legge.

Il decreto legislativo 9 aprile 1948, già richiamato in vigore con la legge 15 marzo 1951, n. 250, verrebbe a scadere il 30 giugno prossimo venturo.

Senonché, il disegno che è ora in discussione dinanzi alla nostra Commissione, dovrà successivamente essere approvato dal Senato, il che non potrà certamente avvenire entro la fine del mese. Di guisa che il disegno di legge verrebbe approvato in un momento in cui ha già cessato di aver vigore il decreto che si intende prorogare. Ciò stante, non si può parlare di una proroga, e, onde evitare questa manchevolezza, proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: dopo le parole « continua

ad avere efficacia », aggiungere le altre: « dal 1° luglio 1952 ».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento propongo di sostituire la parola « Proroga », con la parola « Efficacia ».

**COLITTO, Relatore.** Sono d'accordo con le proposte del Sottosegretario.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede di parlare porrò in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario all'articolo unico, nel senso di aggiungere le parole: « dal 1° luglio 1952 ».

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo unico così emendato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al titolo della legge, nel senso di sostituire la parola « Efficacia » alla parola « Proroga ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta ed altri: Norme per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici economici. (2069).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Resta, Castelli Avolio, Jervolino Angelo Raffaele e Lucifredi: Norme per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti da enti pubblici economici.

La I Commissione ha dato parere favorevole al provvedimento.

La XI Commissione, alla quale pure è stato chiesto il parere, non ha risposto; essendo decorso il termine regolamentare, possiamo iniziare la discussione.

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**COLITTO, Relatore.** Onorevoli colleghi! Della proposta di legge n. 2069 di iniziativa dei deputati Resta, Castelli Avolio, Jervolino Angelo Raffaele e Lucifredi, la nostra Commissione ha avuto già occasione di occuparsi, allorché fu dalla prima Commissione, cui era stata dal Presidente della Camera assegnata, richiesto il suo parere. La nostra Commissione ritenne allora di dovere rilevare che era essa competente ad esaminare la proposta di legge e non la prima Commissione, trattandosi di materia relativa alla procedura civile. Sorse così un conflitto fra le due com-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

missioni, che fu dal Presidente della Camera risolto con l'attribuzione dell'esame della proposta a questa Commissione, ed in sede legislativa.

Ora, siamo noi, con la proposta in esame, nel campo delle norme regolatrici della competenza in materia di controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici.

Quali sono? Le richiamerò, in breve sintesi, alla vostra mente, onorevoli colleghi, che, essendo tutti esperti e sottili giuristi, non le ignorate così come non ne ignorate l'origine, il fondamento ed il modo di applicazione.

Con l'articolo 1 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, con cui furono dettate norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, si stabilì doversi decidere dai pretori e dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, le controversie concernenti « rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura ».

E perché in proposito non sorgessero dubbî (per la prima volta il legislatore usava la espressione « rapporti di lavoro » come contrapposto di « rapporto di impiego ») si aggiunse il seguente comma: « Per le controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti di enti pubblici di qualsiasi natura continueranno ad osservarsi le disposizioni delle leggi vigenti ».

La norma era chiara. Al giudice di lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro, e cioè a quei rapporti fra enti pubblici e dipendenti assunti con contratto di carattere essenzialmente privatistico per servizi estranei alle finalità dell'ente (rapporto di lavoro fu ritenuto, ad esempio, il rapporto, che sorgeva fra un comune e gli spalatori di neve, e tale fu ritenuto anche il rapporto sorto fra un comune e persona, assunta in base a lettera del podestà, quale assistente dei lavori delle case economiche e popolari con facoltà del comune di licenziamento *ad nutum*), ed al giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di impiego.

Criterio discriminatore della competenza: un concetto sistematico, aderente alla nozione di pubblico impiego. L'esistenza di detto rapporto doveva riscontrarsi ogni qual volta il prestatore d'opera — svolgendo la sua attività non soltanto con vincolo di subordinazione e di dipendenza gerarchica, ma anche con quelli di stabilità e permanenza — fosse assistito da uno stato giuridico di diritto pubblico nascente da una legge, da uno sta-

tuto, da un regolamento organico, che doveva ritenersi che sussistesse tutte le volte che il rapporto sorgesse e si profilasse secondo i criteri fondamentali regolatori del pubblico impiego (concorso, giuramento, periodo di prova, stabilità) rimanendo perciò devolute al giudice del lavoro le controversie relative a rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici, il che doveva ritenersi che si verificasse quando il rapporto sorgesse modellato su patti di carattere essenzialmente privatistico (assunzione con mancanza di forme, possibilità di licenziamento *ad libitum*, mancanza di inquadramento nei ruoli organici, contenuto del trattamento economico e previdenziale simile a quello usato dai privati datori di lavoro).

Si riaffermava così il principio fondamentale, stabilito dai testi unici 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato, e n. 1058, sulla Giunta provinciale amministrativa, in virtù del quale i ricorsi relativi al rapporto d'impiego, prodotti dagli impiegati dello Stato e degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a semplice vigilanza dell'amministrazione centrale dello Stato si era ritenuto di doverli devolvere alla cognizione, in via esclusiva, del magistrato amministrativo.

Nella giurisdizione o competenza esclusiva — che costituisce una eccezione al principio generale di cui alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 — viene abbandonato, come i colleghi ben sanno, il principio fondamentale, che attribuisce all'autorità giudiziaria la cognizione dei diritti e alla giurisdizione amministrativa quella degli interessi: quest'ultima giurisdizione, quando è investita di competenza esclusiva, può conoscere, oltretutto di interessi variamente protetti, anche di diritti soggettivi perfetti.

Le ragioni della riunione nella sola giurisdizione amministrativa di tutte le controversie comprese in determinate materie sono note. L'intreccio e l'intima connessione del diritto con l'interesse, scrive lo Zanobini (*Corso di diritto amministrativo*, II, pag. 170), che renderebbero particolarmente difficile la loro separazione, nonché il carattere prevalentemente tecnico ed amministrativo delle dette materie, hanno consigliato il legislatore ad introdurre quella deroga al generale principio della distinzione della competenza sui diritti da quella sugli interessi.

« Si è voluto » scrive il Lessona (*La giurisdizione amministrativa*, pag. 118) « far cessare l'inconveniente di una duplicazione di processi là dove le questioni di interessi e di diritto sono intimamente connesse, si è voluta elimi-

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

nare la difficoltà di separare le questioni stesse là dove la questione di interesse è « così prevalente ed assorbente da fare scomparire od affievolire la portata effettiva della questione patrimoniale di diritto privato ».

Esattamente i proponenti sottolineano che l'istituzione della giurisdizione esclusiva del Magistrato amministrativo, per le controversie derivanti dal rapporto di pubblico impiego — studiata e proposta dalla Commissione di riforma istituita nel 1910, sotto la presidenza del compianto professore Alfredo Codacci-Pisanelli — fu una conquista degli impiegati pubblici e costituì un innegabile progresso nel sistema delle guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

In applicazione di tali norme, la giurisprudenza ebbe più volte occasione di affermare la competenza del consiglio di Stato nelle controversie relative ai dipendenti di numerosi enti, (Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Convitto nazionale di Bari, Opera maternità ed infanzia, Istituto nazionale agricoltura, Istituto italiano di studi legislativi, Ente autonomo stradale, Istituto nazionale di credito per la cooperazione, ecc.) ritenuti pubblici in vista dei fini che si proponevano, e dei controlli su di essi esercitati.

Senonchè con la legge 16 giugno 1938, n. 1303, venne revocato il divieto del riconoscimento giuridico di determinate associazioni sindacali o (ciò che praticamente è la stessa cosa) il divieto di inquadramento sindacale, sancito dall'articolo 3 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per gli « enti pubblici, comunque denominati », i quali operassero « nel campo della produzione e svolgessero una attività economica in regime di concorrenza ».

Nella relazione al disegno di legge il ministro delle corporazioni, Lantini (vedasi *Le leggi*, 1938, pagina 1085 e seguenti) precisò che, innanzi tutto, non vi era più ragione di fare ai dipendenti di quegli enti, la cui costituzione come enti pubblici era stata promossa in base alla concessione dell'intervento dello Stato nella produzione economica (dichiarazione IX della Carta del Lavoro), un trattamento diverso da quello fatto ai dipendenti delle aziende private svolgenti attività similari, per lo più in regime di concorrenza con detti enti, e di negare ai dipendenti degli enti stessi i vantaggi, che avrebbero potuto derivare loro dalla disciplina dei contratti collettivi. Non vi era, inoltre, ragione, data l'importanza

sempre crescente dei sindacati, secondo la detta relazione, « per non dare a tali enti quella rappresentanza sindacale, che permetta ad essi di intervenire negli organi corporativi e partecipare direttamente alla elaborazione della disciplina economica, nei quali essi possono apportare, appunto perché enti di diritto pubblico, precise esperienze ed utili motivi di confronto ».

Furono così inquadrati sindacalmente l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Unione militare, i monti di pegno di 2ª categoria, l'Azienda minerali metallici italiani, l'Azienda carboni italiani ed altri enti. E si dispose altresì che, con regi decreti, avrebbe potuto essere revocato il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dal predetto articolo 3 « per gli altri enti pubblici, comunque denominati, purché operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività esclusivamente o prevalentemente economica in regime di monopolio ». Il legislatore del tempo volle tenere distinti gli enti pubblici, che furono chiamati economici, dagli altri enti pubblici, che furono chiamati politici, e volle, altresì, nel settore dei primi, operanti sempre nel campo della produzione, distinguere ancora gli enti pubblici svolgenti una attività economica in regime di concorrenza, dagli enti pubblici svolgenti una attività esclusivamente o prevalentemente economica in regime di monopolio, per i primi disponendo che non esistesse più divieto di inquadramento sindacale e per gli altri che il divieto di far parte di associazioni sindacali potesse essere revocato.

Di qui la necessità, per i primi, di un atto amministrativo, che, riconoscendo la loro natura di enti operanti nel campo della produzione e svolgenti una attività economica di regime di concorrenza, ne disponesse l'inquadramento nel settore sindacale, e per gli altri, di un atto amministrativo, che revocasse il divieto di inquadramento e di un ulteriore atto amministrativo che ne disponesse l'inquadramento (vedasi in materia Cassi, *L'inquadramento sindacale degli enti pubblici*, Milano, Giuffrè, 1939).

Orbene, con l'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile del 1942, del quale la legge 24 febbraio 1941, n. 254, fu una anticipazione, in vista del tempo occorrente per l'entrata in vigore del nuovo codice di rito civile, si superò la distinzione fra il concetto di rapporti di lavoro e quello di rapporti di impiego e si deferirono alla competenza del giudice del lavoro tutte indistintamente

le controversie di dipendenti da enti pubblici, sia che si riferissero a rapporti di lavoro, sia che si riferissero a rapporti di impiego, purché fossero detti enti inquadrati nelle associazioni sindacali. Per i dipendenti da tali enti allo « stato giuridico », approvato con regolamento, fu sostituito il contratto collettivo e, coerentemente, al magistrato amministrativo, competente a conoscere di tutte le controversie derivanti dal rapporto di impiego venne sostituito il magistrato ordinario, come giudice di controversie del lavoro.

Data la concezione, che dominava l'ordinamento fascista, per cui il fenomeno della produzione veniva assimilato ai fini pubblici dello Stato, e data « l'unicità di disciplina del processo produttivo, disciplina tipicamente pubblica, conseguiva che gli enti pubblici svolgenti attività economiche non potevano essere estraniati, disintegrati da questo processo ». Si ritenne, perciò, che le controversie nei rapporti di impiego con gli enti economici trovassero la loro più adeguata sede di giudizio proprio dinanzi a quegli organi, a cui toccava, per istituto, la formazione del contratto collettivo, fonte del rapporto stesso ».

In un sistema in cui il contratto collettivo, regolarmente stipulato dalle organizzazioni sindacali legalmente riconosciute, era obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria, fossero o non iscritti al sindacato; in un sistema in cui la Magistratura del lavoro, in sede di controversie collettive, aveva, tra l'altro, la potestà di stabilire nuovi patti di lavoro, aventi l'efficacia del contratto collettivo, non poteva dubitarsi che anche l'ente pubblico, ove fosse sindacalmente inquadrato, dovesse essere equiparato ad un qualsiasi privato datore di lavoro.

La stessa potestà di organizzazione dell'ente pubblico, di fronte all'inquadramento sindacale, veniva meno, in quanto anche un regolamento organico che contemplasse il trattamento del personale, in sede di controversia collettiva poteva essere non solo modificato, ma addirittura sostituito, perdendo, così, il carattere di atto amministrativo per acquistare, al meno sostanzialmente, quello di una privata pattuizione.

In tali condizioni, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, *ratione materiae*, a conoscere delle controversie individuali risultava evidente e necessaria.

Se l'inquadramento sindacale implica l'assoggettamento a contratto collettivo di lavoro e se da questo assoggettamento deriva la possibilità di una pronunzia del magistrato del lavoro, in sede di controversia collettiva, che

ponga in essere tale contratto, non può dubitarsi, anzitutto, che, di fronte ad una potestà simile, viene meno ogni potere preminente o discrezionale dell'Ente pubblico e, in secondo luogo, che allo stesso giudice che può porre in essere un vero e proprio contratto collettivo spetti, ed a maggior ragione, il potere di giudicare le controversie individuali, che possono sorgere nella applicazione o sulla interpretazione del contratto stesso (Vedasi in proposito sentenza del Consiglio di Stato, 7 febbraio 1948, in *Foro amministrativo*, 1948, I, 2, 205)

Dopo la entrata in vigore del Codice di procedura civile, quindi, le norme regolatrici della competenza in materia di rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da Enti pubblici, erano le seguenti:

a) Controversie in materia di rapporti di lavoro. La cognizione spettava al magistrato ordinario con funzioni di giudice del lavoro.

b) Controversie in materia di rapporti di impiego. La cognizione spettava al magistrato ordinario con funzioni di giudice del lavoro, ove si trattasse di rapporti di impiego riguardanti dipendenti da Enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, mentre spettava, in caso diverso, alla giurisdizione amministrativa.

La norma sostanziale (inquadramento sindacale dei dipendenti da enti pubblici) e la norma processuale furono sin da allora — come i proponenti ricordano — criticate sia per la violazione del principio generale di autorganizzazione dell'ente pubblico, sia per il notevole regresso delle garanzie offerte all'impiegato dell'ente pubblico svolgente attività economica.

Fu rilevato che, mentre il magistrato ordinario giudica soltanto della illegittimità dell'atto amministrativo sotto l'aspetto della violazione di legge, il giudice amministrativo ne conosce anche sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, che, come è noto, la dottrina definisce un vizio della volontà, comprensivo, oltreché del classico sviamento di potere, anche di altre figure, che importano ugualmente un turbamento nella normale e regolare determinazione della volontà: il travisamento dei fatti, l'errore di fatto, l'illogicità manifesta, la manifesta ingiustizia, ecc. Nei casi, poi, in cui la competenza esclusiva è attribuita con giurisdizione anche di merito il controllo si estende all'esame della opportunità dell'atto, che è, invece, assolutamente vietato al giudice ordinario.

La giurisdizione amministrativa ha, inoltre, pur non potendo pronunziare decisioni di

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

condanna delle parti tranne che per le spese (articolo 45 del testo unico 22 giugno 1924, n. 1054, e articolo 68 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642), un diverso e più efficace potere di decisione; perché può annullare l'atto amministrativo (giurisdizione di legittimità) e può anche modificarlo o sostituirlo (giurisdizione di merito), mentre il giudice ordinario deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

Senonché con decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, furono soppresse le associazioni sindacali fasciste. Fu disposto, però (articolo 43), che restavano in vigore i contratti collettivi e norme equiparate.

Doveva, a seguito di ciò, ritenersi abrogata la norma innanzi indicata od ancora in vigore? Dovevano o no ritenersi ritornate alla competenza esclusiva dell'autorità amministrativa (Consiglio di Stato e Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale) le controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura, salva, s'intende, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per ogni questione attinente a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di legittimità dell'atto o provvedimento, contro cui si ricorre o comunque indipendenti da ogni impugnativa di atti amministrativi (articolo 29, n. 1, e 30 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi nel Consiglio di Stato, articoli 4 e 5 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, delle leggi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale) oltre che per ogni questione relativa a rapporti di lavoro?

Valore attuale o no, insomma, dell'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile che prevede un'ampia categoria di enti pubblici, gli enti pubblici inquadrati sindacalmente (i cosiddetti enti pubblici economici) in ordine alla competenza esclusiva o concorrente della giurisdizione ordinaria e della giurisdizione amministrativa?

Il dibattito giurisprudenziale si è svolto fra contrasti, evoluzioni, oscillazioni, cui fanno riscontro dissensi e dubbi non meno rilevanti della copiosa elaborazione della dottrina.

Sinteticamente può dirsi che per alcuni l'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile deve ritenersi abrogato in quanto la soppressione delle associazioni sindacali fasciste, avendo fatto venir meno l'inquadramento sindacale, ha fatto venir meno il presupposto stesso di detto articolo, che parla

proprio di enti pubblici inquadrati sindacalmente. Altri, invece, considerando che restano in vigore i contratti collettivi e cioè il principale effetto del soppresso inquadramento sindacale, ancora lo ritengono in vigore.

La Cassazione, dopo avere, con la sentenza 27 marzo 1945, n. 193 (in *Foro it.*, 1944-46, I, 124), e per verità dallo stesso procuratore generale Massimo Pilotti nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1946 (vedasi *Rivista penale*, 1946, p. 1 e seg.), preannunziato il riesame della competenza dell'Autorità amministrativa, successivamente affermò che la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste non si riflette sulle norme di competenza così come dettate dall'articolo 429, n. 3, del codice di rito civile, per cui è sempre competente l'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere le controversie derivanti da rapporto di impiego dei dipendenti di enti pubblici economici, per i quali abbia avuto in precedenza luogo l'inquadramento nelle associazioni sindacali fasciste, e che la competenza del giudice ordinario in base al detto articolo 429 esclude la sopravvivenza in sede giurisdizionale amministrativa della cognizione di controversie concernenti interessi legittimi. (Si confronti la decisione n. 1919 del 20 dicembre 1948, in *Foro amm.*, 1949, II, 1, 60, la decisione delle Sezioni unite del 25 maggio 1949, in *Foro amm.*, 1949, II, 1, 140 e la decisione n. 2623 pure delle Sezioni unite dell'11 novembre 1950 in *Foro amm.*, 1951, II, 1, col. 40).

Secondo la Cassazione, la disciplina processuale dei rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici svolgenti attività esclusivamente o prevalentemente economica, spetta, pur dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo sindacale, all'autorità giudiziaria ordinaria.

Secondo il Supremo Collegio, l'attuale legislazione, maturata dopo lenta elaborazione, distinguerebbe tra enti pubblici economici ed enti a carattere esclusivamente pubblico. Pur essendo il rapporto dei dipendenti con gli uni e gli altri enti, di carattere pubblico, le norme del diritto privato (articolo 2093 e 2129 del codice civile) sarebbero applicabili ai dipendenti degli enti economici, i quali formano per tal modo una categoria *sui generis* un *tertium genus*. Nel settore economico non si può fare — proclama il Supremo Collegio — distinzione tra imprese, siano queste gestite da privati o da enti pubblici, la disciplina non può scindersi. In rapporti di tale natura non vi possono essere che diritti e mancano

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

interessi legittimi, convertendosi questi in diritti. Non si presenta, di conseguenza, la opportunità di devolvere alla giurisdizione amministrativa la risoluzione di controversie nelle quali non vi sono interessi legittimi.

La Corte suprema di cassazione, insomma, dopo avere, in un primo momento, con la sentenza delle Sezioni Unite 12 marzo 1942, n. 61 (in *Il diritto del lavoro*, 1942, II, 287, con nota di De Marco) affermata la vera e propria natura privata dei rapporti di impiego con gli enti pubblici inquadrati sindacalmente, in tutte le successive sentenze ritenne la natura pubblica dei rapporti in questione; ciò nonostante, per superare l'ostacolo costituito dagli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, per i quali, come è noto, l'autorità giudiziaria ordinaria non può conoscere che dei soli diritti, né può revocare gli atti amministrativi, dapprima in modo implicito ed incerto e poi espressamente con la sentenza del 23 febbraio 1945, n. 110 (in *Foro amm.*, 1945, II, 25) dichiarò espressamente che, nell'ambito dei rapporti di impiego in questione, « non sopravvivono interessi legittimi accanto a diritti soggettivi ». Gli interessi dei prestatori d'opera degli enti innanzi indicati si trasformano, secondo il Supremo Collegio, in veri e propri diritti soggettivi in forza della modificazione del rapporto di lavoro, derivante dalla nuova disciplina di esso.

Dal canto suo, il Consiglio di Stato, seguendo un indirizzo, per vero, né troppo fermo né troppo deciso, perché evidentemente animato dal desiderio legittimo di trovare una base di accordo con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, anche attraverso soluzioni di compromesso, al lodevole scopo di ridurre le pregiudizievoli incertezze della ricerca del giudice, chiamato a rendere giustizia nel contenzioso del pubblico impiego, dopo avere in un primo momento affermato la propria competenza e dopo essersi in un secondo momento uniformato alla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarando la competenza del giudice ordinario in sede di lavoro, e dopo avere in un terzo momento operata distinzione tra il caso, nel quale vi fosse un contratto collettivo, che, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, continuasse a conservare efficacia anche dopo la soppressione delle associazioni sindacali fasciste, e si discutesse dell'interpretazione e dell'applicazione dello stesso, e l'altro, nel quale mancasse, per limitare la competenza del-

l'autorità giudiziaria al primo (Vedasi in tal senso la decisione n. 95 del 7 febbraio 1948, in *Foro amm.*, 1948, I, 2, 205), in epoca pur recente, con la decisione dell'adunanza plenaria n. 3 del 21 novembre 1949 in causa Randisi contro Banco di Sicilia (in *Foro amm.*, 1950, I, 3, 95 con nota di A. De Valles), ritornava, irrigidendosi, alla prima giurisprudenza, affermando essere sempre competente la giurisdizione amministrativa.

Secondo la magistratura amministrativa, la norma in discussione deve senz'altro ritenersi abrogata, in quanto la ragione fondamentale della sottrazione di quelle controversie al giudice amministrativo fu appunto l'inquadramento sindacale di quegli enti e la sottoposizione a contratto collettivo dello stato giuridico degli impiegati che ne dipendono. Venuto a mancare, per espressa norma di legge, l'inquadramento sindacale, è caduto il presupposto per l'applicazione dell'articolo 429 del Codice di procedura civile e, quindi, anche la limitazione alla competenza del Consiglio di Stato, che la medesima stabiliva.

Le controversie, quindi, relative al rapporto di impiego dei dipendenti da enti pubblici, già inquadrati sindacalmente rientrano, — secondo la suprema magistratura amministrativa — nella competenza del Consiglio di Stato, anche se il rapporto stesso sia tuttora regolato da contratti collettivi.

Possono, in proposito, essere lette anche le sentenze 17 ottobre 1950 in causa Audisio contro Cassa di risparmio di Torino ((in *Foro amm.*, 1951, I, 3, col 60), 23 gennaio 1951 in causa Quarti di Treviso contro Federazione consorzi agrari e Ministero agricoltura e foreste (in *Foro amm.*, 1951, I, 3, col. 125), e 12 giugno 1951 in causa Nicolai contro Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (in *Foro amm.*, 1951, I, 3, col 271).

Il contrasto non è certo simpatico. Si è parlato persino di « spirito di corpo », che avrebbe animato ed animerebbe i due alti consessi nella difesa della propria tesi. Tale contrasto reca danno spesso non lieve per la perplessità che genera nella pratica forense, donde da pari parti si è espresso l'augurio che la questione sia risolta, in qualsiasi senso, « perché il cittadino sappia subito a chi deve rivolgersi, senza perdite di tempo e di denaro, per ottenere giustizia », pregio di ogni ordinamento processuale essendo che il cittadino sappia quale è il giudice che deve conoscere della sua vertenza, e che l'accertamento del diritto sia ostacolato il meno possibile da

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

ragioni procedurali, che sempre ritardano l'attuazione della giustizia.

Il contrasto, esistente nella giurisprudenza, esiste anche, come ho innanzi rilevato, in dottrina. Possono, in proposito, essere consultati gli scritti del Ranelletti, del Navarra, del Vitta, dello Zanobini, del De Valles, del De Simone, del D'Onofrio, del De Marco, del Salemi, dell'Amorth, del Lessona, del Sermonti, del Ferri, del Jaccarino, dell'Azzariti, del Giuliano e di altri, riportati nelle varie, pregevoli riviste di diritto civile, amministrativo e del lavoro di questi ultimi anni.

La questione è ancora così accesa che a Bologna si è tenuto nell'ottobre scorso un convegno promosso da quella Università e dalla *Rivista di diritto del lavoro*, proprio per discutere del rapporto di impiego degli enti pubblici economici, e che l'ordine del giorno, col quale si sosteneva la tesi così detta amministrativa, venne approvato con un solo voto di maggioranza.

La relazione del primo tema, riguardante la disciplina del rapporto di impiego presso gli enti pubblici economici, venne svolta dal Consigliere di Stato, onorevole Aldo Bozzi, il quale tracciò il quadro generale della questione, ricordando come essa era stata determinata dal moltiplicarsi degli enti pubblici, aventi funzioni economiche, in quanto svolgenti attività analoghe a quelle delle imprese private. Nell'ordinamento corporativo fascista i cosiddetti enti pubblici economici furono inquadrati, come si diceva, sindacalmente ed assoggettati alla disciplina contrattuale collettiva, costituendosi così un tipo di rapporto di impiego presso enti pubblici con caratteri diversi dal rapporto di impiego pubblico tradizionale. L'onorevole Bozzi mostrò di propendere per la opinione secondo la quale, caduto l'ordinamento corporativo, si dovrebbe considerare superata anche questa particolare disciplina del rapporto di impiego con gli enti pubblici economici, ritornandosi alle forme precedenti. Egli, peraltro, indicava la possibilità di distinguere tra il personale degli enti economici, cui sono affidate funzioni di più alto rilievo, strettamente connesse con la attività essenziale dell'ente stesso, e che, pertanto, dovrebbe essere sottoposto alla disciplina amministrativa tradizionale, e il personale con mansioni inferiori, che potrebbe essere assoggettato al contratto collettivo.

Anche il professor Lessona parti dalla considerazione dei motivi dell'inquadramento sindacale degli enti pubblici economici e, ritenendoli strettamente attinenti all'ordinamen-

to corporativo, concluse il suo intervento, affermando che, caduto quell'ordinamento, debbono ritenersi venuti meno anche i motivi della disciplina contrattuale collettiva di questo tipo di rapporto. Donde la conseguenza che l'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile, che attribuisce la competenza sui rapporti di impiego presso gli enti pubblici economici inquadrati sindacalmente alla magistratura ordinaria, debba ritenersi implicitamente abrogato. E, comunque, poiché condizione della attribuzione della competenza è l'inquadramento sindacale, e di questo non si può più parlare oggi, quella competenza è venuta meno.

Furono anche posti, in detta occasione, in rilievo i vantaggi e le difficoltà della giustizia amministrativa, sottolineandosi, quanto ai vantaggi, che la tesi cosiddetta amministrativa garantisce anche gli interessi degli enti pubblici economici.

Il professore Simi, dell'Avvocatura dello Stato, sostenne, invece, la tesi opposta, considerando come vitale il sistema di disciplina del rapporto di impiego, quale si è costituito con la sottoposizione degli enti economici alla contrattazione collettiva, e ne ricercava la riprova nelle norme dell'attuale costituzione, nel senso dell'applicazione agli enti economici dell'articolo 39 sulla disciplina contrattuale collettiva, in quanto anche questi appartengono, per il tipo della loro attività, alle categorie professionali.

Non ritengo necessario, né opportuno che la Commissione intervenga nella disputa per indicare da qual parte, a suo giudizio, sia la ragione e da qual parte il torto. Anche perché forse non è possibile, allo stato attuale della legislazione, indicare proprio per tutti i casi una soluzione unica né al problema della natura dei rapporti di impiego in questioni, né a quella del valore dei regolamenti degli enti nei confronti dei contratti collettivi, né a quello della competenza per i rapporti di impiego in parola.

Ma ritengo opportuno, anzi necessario, che essa intervenga per porre fine alla disputa nell'interesse dei contendenti ed in quello superiore della giustizia.

A me pare che — salvo a ritornare, se del caso, in argomento in occasione della discussione sulla legge sindacale, ritenendosi, ad esempio, come provati la maggior parte degli enti in questione, e, cioè, gli enti, divenuti pubblici nella legislazione fascista solo in ossequio alla concezione dell'intervento dello Stato nella produzione economica, (dichiarazione IX della Carta del lavoro) e sottoposti



alla competenza del giudice ordinario anche per quel che riguarda i relativi rapporti di impiego, mentre si potrebbero considerare pubblici quegli enti, i cui fini rientrano veramente in quelli dello Stato e sottoporre i relativi rapporti di impiego alla competenza delle autorità giurisdizionali amministrative — si debba ora affermare la competenza in materia di tali autorità.

È ciò imposto dal principio costituzionale, confermato dall'articolo 103 della Costituzione, secondo cui il giudice non può sostituirsi — tranne eccezioni isolate e di scarsissimo valore — all'amministrazione nella valutazione delle esigenze di questa e che il controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti amministrativi — data la natura di esso e la posizione che vi assume l'autorità amministrativa — deve essere riservato alla giurisdizione amministrativa.

L'articolo 103 della Costituzione dispone appunto che « il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi » —

Ora, se non si può porre in dubbio che gli enti pubblici a finalità economica, nel nostro attuale sistema giuridico, sono sempre enti pubblici, ossia pubbliche amministrazioni, devesi anche riconoscere che ciò postula la giurisdizione del magistrato amministrativo a tutela dei legittimi interessi e, nelle materie, in cui è ammessa la giurisdizione esclusiva (come nel caso, che ne occupa), anche a tutela dei diritti soggettivi dei cittadini nei confronti delle amministrazioni stesse.

Tale intervento — come si ricorda esattamente dai proponenti — è stato invocato dalle stesse Supreme Magistrature; nella decisione n. 3, in data 21 novembre 1949, dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, innanzi ricordata, si legge quanto segue: « L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pure animata dallo stesso desiderio e da doveroso spirito di deferenza verso l'alta sapienza della Suprema Corte di cassazione, non ritiene, dopo riesame e meditato studio della questione, di poter con questa condividere la responsabilità di un indirizzo che, anche sul piano costituzionale, pare rivelarsi in contrasto con in principi fondamentali di diritto pubblico e con i postulati giuridici e politici del rinnovato ordinamento democratico dello Stato. E, nella fiducia, ove questi occorranza, di interventi legislativi chiarificatori essa sente il dovere di non rinunciare all'autonomia del

proprio giudizio, per solo omaggio alle pronuncie della Suprema Corte, regolatrice delle competenze giurisdizionali nei casi singoli... ».

Non sono mancati giuristi che anche hanno fatto appello al potere legislativo. Piacemi qui ricordare il De Volles, ed il Fragola. Il primo, commentando la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, innanzi ricordata, rilevava che si dovrebbe preferire la tesi, che era stata accolta dalla Sez. V con la ricordata decisione del 7 febbraio 1948, della competenza del giudice ordinario, nel caso in cui si tratti di applicare un contratto collettivo di lavoro. « Il n. 1 dell'articolo 429 del Codice di procedura civile » il De Valles scrive « è categorico. E poiché l'articolo 43 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, contiene un rinvio espresso, esso costituisce l'elemento di fatto per l'applicazione del n. 1 dell'articolo 429, che può sussistere pur quando sia venuto meno l'ordinamento dal quale era derivato. La norma, buona o cattiva, esiste e deve essere osservata. Ma insieme egli scrive: « D'accordo, che questa norma sia diventata un anacronismo, d'accordo che i contratti collettivi mantenuti in vita come regolamenti di impiego non sono più né logicamente, né strutturalmente, né teleologicamente, né, si aggiunga, anche politicamente, legati ad un ordinamento travolto, addirittura debellato, da eventuali rivoluzioni. Ma che sia conforme o no la disposizione con l'ordinamento attuato dopo la caduta del fascismo, è questione di legislazione ».

Anche il professore Fragola, occupandosi soprattutto degli impiegati bancari, costretti, a suo dire, a subire i rifiuti di Erode e di Pilato, invocò in un suo articolo (in *Foro amministrativo*, 1948, II, 1, cod. 16) la parola decisiva del legislatore.

Ed ecco, il legislatore interviene.

Per porre fine alla disputa, occorre evidentemente indicare con chiarezza quale nei casi, di cui ci stiamo occupando, sia il magistrato competente a conoscere delle controversie, quale sia, cioè, il magistrato competente a conoscere delle controversie dei dipendenti dagli enti pubblici cosiddetti economici, *quondam* sindacalmente inquadrati. Parmi evidente che la questione non possa sorgere, quando si tratti di dipendenti da ente pubblico non inquadrato. L'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile, parla di controversie relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali. È necessario, quindi, perché la norma sia applicabile,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

che l'ente pubblico sia sindacalmente inquadrato.

La legge non parla di ente pubblico sindacalmente inquadrabile, tale, cioè, che potrebbe essere inquadrato, se ci fosse l'inquadramento, ma di ente pubblico inquadrato. Or, se di inquadramento sindacale, così come questo durante il periodo fascista era inteso, non è più oggi a parlare, perché è impossibile ora un intervento dello Stato, che assegni coattivamente lavoratori o datori di lavoro all'una od all'altra associazione mediante il cosiddetto «inquadramento», per cui non vi sono più enti «inquadrati» ed enti «non inquadrati», non vedo come si possa ritenere la norma ancora in vigore ed applicabile. Avrebbe mai potuto il magistrato ordinario prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale n. 369, del 1944, ritenersi competente a conoscere delle controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti di un ente pubblico inquadrabile sindacalmente, ma non inquadrato? Evidentemente no. Avrebbe il magistrato di certo rilevato che la sua giurisdizione seguiva al concreto inquadramento nella associazioni sindacali di quell'ente pubblico, non bastando la «inquadrabilità». E quello che non era possibile ieri, essendo in vita l'organizzazione sindacale, sarebbe mai possibile oggi, a dissolvimento avvenuto di tale organizzazione?

Si riafferma così il principio della unità della giurisdizione nella materia del pubblico impiego, che si risolve nel principio della parità di tutela per tutti i dipendenti da enti pubblici. Non mi sembra ammissibile, perché tutt'altro che conforme al sistema, che rapporti di eguale natura giuridica siano affidati a giudici diversi, che controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici non economici siano giudicate dal magistrato amministrativo e controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici economici siano giudicate dal magistrato ordinario e, per di più, che controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici economici *quondam* inquadrati sindacalmente siano giudicate dal magistrato ordinario e controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici pure economici, ma che non furono a suo tempo sindacalmente inquadrati, siano giudicate dal magistrato amministrativo, e che controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici economici sorti prima dell'eversione dell'ordinamento sindacale siano giudicate dal magistrato ordinario e siano,

invece, giudicate da quello amministrativo le controversie relative a rapporti di impiego di dipendenti da enti pubblici economici sorti dopo.

Anche perché mi sembra che sia venuta meno la ragione che indusse il legislatore ad emanare la norma consacrata nell'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile. Si vollero inserire gli enti pubblici, operanti nel campo economico, nella complessa organizzazione sindacale, in quella organizzazione sindacale. Di qui la revoca del divieto di inquadramento sindacale e, quindi, la possibilità di una disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego mediante contratti collettivi. Dai lavori preparatori risulta in modo chiaro che il cambiamento della norma processuale parve la naturale conseguenza della estensione dell'inquadramento sindacale a determinate categorie di enti pubblici, il che si espresse con la formula «unità sindacale — unità giurisdizionale». Ma, una volta venuto meno il clima giuridico, nel quale e per il quale la norma processuale sorse, come si può parlare di sua sopravvivenza e di attuale sua applicabilità? È impossibile che una norma giuridica viva, quando sono mutate tutte le condizioni giuridiche, l'ambiente giuridico, nel quale essa sorse e trovò applicazione. Se l'articolo 429, n. 3, insomma, sorse in funzione di una concezione ora tramontata, non vi è ragione per affermare che l'articolo 429, n. 3, sia, invece, ancora in vita. Il n. 3 dell'articolo 429 del Codice di procedura civile non può, a mio avviso, più trovare applicazione: l'inquadramento sindacale, cui si riferisce, è l'ordinamento sindacale previsto dalla legislazione fascista e questo oggi non è più in vigore.

Evidentemente, sopresse le organizzazioni sindacali fasciste e, quindi, la possibilità di un contratto collettivo di lavoro obbligatorio per tutti gli appartenenti a una determinata categoria, venne meno la possibilità stessa di una pronunzia del magistrato del lavoro, in sede di controversia collettiva, con efficacia sostitutiva del contratto collettivo, venne, cioè, meno il presupposto essenziale, che non solo giustificava, ma rendeva necessaria la competenza del magistrato ordinario nella materia regolata da contratto collettivo di lavoro.

Né vale, a mio avviso, rilevare che «il regio decreto-legge 23 novembre 1944, n. 369, mantiene in vigore le norme contenute nei contratti collettivi, anche indipendentemente dall'inquadramento degli enti, al quale erano condizionate le norme stesse e dimostra per

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

tal modo che la materia del lavoro continua ad essere temporaneamente disciplinata dalle norme vigenti (contratti collettivi, norme equiparate ad altre norme del diritto privato) per quanto attiene il diritto sostanziale e che « se sono state soppresse le associazioni sindacali, non è venuta meno la disciplina, alla quale i rapporti di lavoro erano assoggettati in dipendenza dell'inquadramento », perché da tali rilievi non deriva la conseguenza che sia ancora in vita il n. 3 dell'articolo 429 del Codice di rito civile. Dall'essere ancora in vita la norma sostanziale che disciplina un rapporto non si ricava la conseguenza che sia in vita anche la norma che determinava il magistrato competente a conoscere le controversie riguardanti quella disciplina. Vi sono rapporti che, invece di essere regolati da leggi o da regolamenti o da statuti di singoli enti, sono regolati da contratti collettivi di lavoro. Ed è per ciò che i contratti collettivi contengono norme giuridiche. Ora perché non potrebbe il Consiglio di Stato o le altre giurisdizioni amministrative, che applicano le leggi, interpretare anche ed applicare i contratti collettivi, in quanto contengono norme giuridiche? Da decenni il Consiglio di Stato ha, senza inconvenienti, interpretato ed applicato patti collettivi.

Vi sono, del resto, enti, come i consorzi di miglioramento fondiario, che sono senza dubbio enti pubblici. Ma non sono economici, in quanto non svolgono attività economica.

Nonostante ciò, il regime del contratto collettivo si applica egualmente, perché l'articolo 2070 del Codice civile testualmente dispone doversi applicare anche al datore di lavoro, che esercita non professionalmente una attività organizzata, il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese esercenti la stessa attività.

E poiché la proposta di legge in esame mira, in sostanza a indicare con esattezza la via processuale da seguire in materia, e nei sensi da me auspicati, perché è evidente che, una volta abrogato l'articolo 429, n. 3, del Codice di procedura civile, la materia, relativamente alla quale sussiste il contrasto di cui si è parlato, viene ad essere riconosciuta di competenza dell'autorità amministrativa, esprimo l'avviso che la proposta stessa, in conformità anche del parere favorevole espresso dalla I Commissione, debba essere da noi senz'altro approvata.

PRESIDENTE. Qualunque sia il parere che ciascuno dei membri della Commissione può avere in ordine a questo provvedimento,

credo che sia unanime il nostro sentimento nel riconoscere che il relatore, onorevole Colitto, ha svolto un lavoro che, per profondità e acutezza, è veramente degno di ammirazione. Io mi compiaccio che ciò sia avvenuto, perché, in una materia così delicata qual'è il conflitto che verte fra i due supremi consessi giudiziari, lo studio compiuto dal relatore dimostra quale sia l'impegno che la nostra Commissione pone nell'esame di provvedimenti di legge che hanno una fondamentale importanza.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle parole del Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIGO. Data l'importanza della materia, io propongo che la relazione venga distribuita a tutti i commissari e che la discussione sia quindi rinviata perché essa possa essere veramente approfondita.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono dell'avviso che una approfondita discussione possa aver luogo soltanto quando, non solo i presenti, ma anche gli assenti, avranno preso cognizione di tutti gli argomenti che con piena chiarezza sono stati esposti dal relatore. Avviarci ad una discussione in una materia così delicata senza che ciascuno di noi si sia reso ben conto delle ragioni che militano in favore o contro il provvedimento, sarebbe certamente immaturo.

PRESIDENTE. È stato espresso il desiderio, concretato in una proposta del Governo, di rinviare la discussione per dare tempo che venga stampata la relazione e che ogni commissario ne prenda visione; credo che, se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 1948, n. 486, riguardante

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 GIUGNO 1952

i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie». (2779).

Presenti e votanti . . . . . 26

Maggioranza . . . . . 14

Voti favorevoli . . . . . 22

Voti contrari . . . . . 4

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amatucci, Arata, Artale, Belloni, Bernardi, Capalozza, Caserta, Coli, Colitto, Con-

cetti, Corsanego, Facchin, Fietta, Fumagalli, Guerrieri Emanuele, La Rocca, Lecciso, Leone Giovanni, Liguori, Marzi, Maxia, Paolucci, Perrone Capano, Rocchetti, Scalfaro e Vigo.

*Sono in congedo:*

Bettiol Giuseppe, Breganze e Mussini.

**La seduta termina alle 10,40.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI